

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli: II Sezione, 18 novembre 2004, n. 16879

Al fine di verificare la confondibilità o meno di simboli non è sufficiente la ricerca di singoli elementi o dettagli di differenziazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale dei simboli stessi che tenga conto anche delle ridotte dimensioni in cui gli stessi sono riprodotti sulle schede elettorali (fattispecie relativa alla confondibilità del contrassegno dei "Verdi Verdi" con quello dei "Verdi per la pace").

Non costituisce motivo di rinvio delle elezioni, per "sopravvenute cause di forza maggiore" (art. 18, terzo comma, del t.u. 570/1960), l'esclusione in sede giurisdizionale di una lista originariamente ammessa alla competizione.

Omissis.

In sostanza, l'Ufficio ha ammesso la lista "Verdi Verdi" sulla base dell'analisi «comparativa» degli elementi distintivi sopradistinti, ritenuti tali da escludere che il contrassegno della Lista "Verdi Verdi" potesse confondersi con il contrassegno della Lista ricorrente.

In relazione a quanto sopra, ad avviso del Collegio, la censura dedotta dalla Lista ricorrente risulta fondata, secondo cui l'organo fonda il proprio convincimento sulla valorizzazione di elementi di diversificazione tra la lista depositata dal ricorrente e quella della Lista "Verdi Verdi" che l'elettore di ordinaria diligenza non è in grado di percepire, atteso che dall'argomentazione fornita dall'Ufficio Elettorale stesso si evince che il modello di elettore cui ci si riferirebbe è un elettore "esperto", ovvero un elettore attento alle vicende politiche, dimenticando che il Corpo elettorale è composto da tutti i cittadini e pertanto da soggetti estremamente diversificate tra loro per età, classe sociale e cultura.

Invero, giusta quanto già rilevato dalla Sezione nell'ordinanza n. 3097/04, è da ritenere che al fine di verificare la confondibilità o meno di simboli non è sufficiente la ricerca di eventuali, singoli elementi o dettagli di differenziazione, come invece ha fatto l'Ufficio Elettorale Centrale, ma occorre procedere ad una valutazione globale dei simboli stessi che tenga conto anche delle ridotte dimensioni in cui gli stessi sono riprodotti sulle schede elettorali.

Ciò posto, non v'è dubbio che, tenuto conto dell'esposta considerazione, il simbolo della Lista "Verdi Verdi", sia per il suo impianto complessivo (cerchio diviso in due parti), sia per la dicitura principale «VERDI», redatta in stampatello, posta anch'essa nella medesima parte del simbolo e sostanzialmente riproduttiva di quella riportata tradizionalmente associato alla formazione politica della Lista ricorrente, appare oggettivamente idoneo a produrre confusione nell'elettorato medio.

È da ritenere, pertanto, che l'Ufficio Elettorale Centrale non abbia tenuto nel debito conto, ai fini della confondibilità dei due simboli in discorso, tutti gli elementi possibili, essendosi limitato a rilevare sono i dati differenziatori (che logicamente sono sussistenti nella specie, altrimenti vi sarebbe stata perfetta identità tra gli stessi), trascurando tuttavia il più importante criterio di valutazione, cioè quello di giudicare i simboli nella loro visione globale.

Sicché, visti i simboli sotto tale aspetto, non può proprio affermarsi che essi siano tanto differenti, specie se si consideri che sono offerti ad un elettorato medio (spesso formato da elettori poco attenti alle vicende politiche) che, nel momento in cui procede ad esprimere il voto, non è, secondo la comune esperienza, che si soffermi più di tanto a valutare la differenza tra i simboli che trova nella scheda (spesso assai numerosi), essendo invece spinto istintivamente ad apporre il segno di voto sul primo simbolo che cade sotto i suoi occhi, corrispondente a quello che ha intenzione di votare, e, quindi, potendo essere facilmente tratto in errore nell'ipotesi in cui due o più simboli, visti nella loro visione complessiva ovvero negli elementi caratterizzanti, appaiono facilmente confondibili.

Omissis.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce che, atteso che il provvedimento di ammissione è stato sospeso a solo un giorno prima delle elezioni, ingenerando uno stato di incertezza e confusione sulle liste che avrebbero partecipato effettivamente alle elezioni provinciali, il Prefetto avrebbe dovuto rinviare le elezioni stesse, per consentire il rispetto della «par condicio» tra i partiti politici e dei principi democratici sanciti dal legislatore e, conseguentemente, per permettere al corpo elettorale di avere una visione completa delle liste ammesse a partecipare alle elezioni prima di procedere alla votazione.

La censura non può essere condivisa.

Dispone l'art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 570/1960 cit. che «qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco».

In ordine a quanto sopra, va osservato, in primo luogo, che trattasi di un potere discrezionale spettante al Prefetto che, nella sua più ampia valutazione, giudica sulla necessità o meno di rinviare le elezioni in caso di sopravvenute cause di forza maggiore che possano impedire lo svolgimento delle stesse per la data fissata.

Deve trattarsi, inoltre, di cause «sopravvenute», in ragione delle quali «non possa farsi luogo alle elezioni».

Ora, nella specie, non può dirsi che la esclusione della Lista "Verdi Verdi" possa qualificarsi come causa di forza maggiore sopravvenuta, tale da determinare il rinvio delle elezioni.

Tale esclusione è avvenuta in dipendenza dell'accoglimento della richiesta incidentale proposta dalla Lista ricorrente, nel corso della fase cautelare del processo amministrativo, regolarmente instaurato dalla Lista stessa, che si è ritenuta lesa dall'illegittima ammissione dell'altra Lista, fase che si è svolta negli stretti tempi consentiti dalla legge elettorale e dalle norme processuali amministrative.

A giudizio del Collegio, tale impugnativa, con le conclusioni cautelari sopra rilevate, non può certamente ritenersi un evento di forza maggiore tale da farsi luogo al rinvio delle elezioni, dal momento che l'impugnativa stessa rientra nel normale ordine delle cose. Se così non fosse, le elezioni andrebbero rinviate tutte le volte che si verifica un evento di tale specie; sicché, tenuto conto che quasi sempre ad ogni elezione amministrativa si verifica una evenienza simile, ne consegue che tutte le elezioni andrebbero rinviate, con immaginabili conseguenze, forse anche di ordine pubblico.

Omissis.